AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E
Protocollo N.0101119/2026 del 16/11/2026

Roma, 16 novembre 2026

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230, 10126 Torino
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Consultazione pubblica sulla revisione del regolamento recante "Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"

Il procedimento di revisione avviato con la delibera n. 192/2026, e con il relativo Allegato A posto in consultazione, risponde all'esigenza di conformare il regolamento a suo tempo adottato con la delibera n. 243/2022 – e successivamente aggiornato con la delibera n. 40/2025 – alle novità normative intervenute con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, come convertito con legge n. 50/2026. Quest'ultimo provvedimento, infatti, all'art. 22, comma 3, lett. a), n. 1), ha novellato il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 118/2022 estendendo a tutte *"le procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento"* – e non più, come precedentemente stabilito, alle sole *"procedure di gara"* – l'obbligo per le Regioni a Statuto ordinario di attestare, tra l'altro, la conformità degli affidamenti alle misure di regolazione adottate dall'Autorità. Tale novità normativa, rispondente agli auspici dell'Autorità, supera una evidente e immotivata asimmetria. Si desidera pertanto manifestare in premessa **piena condivisione in ordine alle finalità sottostanti alla novella normativa ed al conseguente avvio da parte dell'Autorità del procedimento di revisione** interessato dalla consultazione in oggetto.

L'art. 9, comma 3, della legge n. 118/2022, rimasto invariato, dispone che il MIT, d'intesa con il MEF, e l'ART definiscono, **ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza**, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, attestazioni che la norma circoscrive ai soli affidamenti in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione.

Con il regolamento adottato con la delibera n. 243/2022, ora oggetto di revisione, l'Autorità ha disciplinato gli ambiti di sua specifica competenza, opportunamente distinti da quelli di competenza del MIT che sono invece disciplinati dal decreto dirigenziale n. 293 del 12 ottobre 2022. In base a tale distinzione, non oggetto di revisione nell'atto posto ora in consultazione, spetta al MIT:

- acquisire, tramite l'Osservatorio TPL, le attestazioni da parte delle Regioni a Statuto ordinario e relative agli affidamenti in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione;
- effettuare controlli, anche a campione, sulle attestazioni relativamente alla avvenuta pubblicazione nei termini stabiliti (31 dicembre dell'anno antecedente alla trasmissione dell'attestazione) dell'avviso di preinformazione ex art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, o del bando di gara, ovvero l'avvenuto affidamento dei servizi con una delle modalità conformi al Regolamento (CE) n. 1370/2027;
- adottare le procedure per l'applicazione di quanto previsto per i casi di omessa, incompleta o ritardata trasmissione dell'attestazione ex art. 9, comma 2, della legge n. 118/2022 (responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dirigenti responsabili), nonché per l'eventuale applicazione delle decurtazioni nel riparto del Fondo nazionale TPL ex art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. n. 50/2017 e s.m.i. Occorre evidenziare a riguardo che tale disposizione, nel testo da ultimo novellato dall'art. 22, comma 4, del D.L. n. 19/2026, prevede l'applicazione di una decurtazione sulla quota di riparto del Fondo nazionale TPL assegnata alla Regione a Statuto ordinario interessata nel caso in cui gli affidamenti in scadenza dei servizi di trasporto pubblico non vengano effettuati con modalità conformi al Regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché **nel caso di affidamenti non conformi alle misure regolatorie dell'Autorità *ratione temporis* applicabili**. Come noto la decurtazione, nella versione originaria del D.L. 50/2017, era stata introdotta a scopo pro-concorrenziale per i casi di mancato affidamento con gara dei servizi o di mancata pubblicazione del bando di gara. Successivamente, tale finalità di stimolo agli affidamenti con gara è stata depotenziata stabilendo la non applicazione della decurtazione agli affidamenti conformi al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle norme nazionali vigenti che, a determinate condizioni, consentono anche l'affidamento *in house* e l'affidamento diretto. Ne consegue che la finalità pro-concorrenziale originaria della disposizione rimane in concreto perseguibile, a normativa vigente, solo attraverso la verifica di conformità di competenza dell'Autorità, ora opportunamente estesa alle procedure di affidamento con modalità *in house* o con modalità diretta ammesse dall'ordinamento. Tale finalità pro-concorrenziale è comunque espressamente ripresa nel testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 118/2022: *"Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure*

ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano […]". Ciò considerato, le modalità con le quali l'Autorità espleterà in concreto le attività di verifica di conformità sugli affidamenti *in house* e sugli affidamenti diretti soggetti alla propria regolazione – **esclusi quindi gli affidamenti emergenziali ex art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 cui la delibera n. 154/2019 non si applica** – potranno ostacolare il ricorso a fattispecie di affidamento non concorsuali in assenza di motivazioni qualificate. La leva finanziaria rappresenta, infatti, uno stimolo efficace ad una maggiore *compliance* delle Regioni e degli Enti affidanti alle norme e alle misure regolatorie che disciplinano la scelta delle modalità di affidamento dei servizi di TPL e che, in buona sostanza, richiedono che il ricorso agli affidamenti non concorsuali sia sorretto da una *"qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio"*. **La soppressione del Fondo nazionale TPL**, a decorrere dal 2027, e la sostituzione dello stesso con un sistema di compartecipazione delle Regioni a Statuto ordinario al gettito Irpef ex art. 33, comma 1, lett. a), del D.L. n. 147/2026, **rende** però **incerta l'applicabilità in concreto art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. n. 50/2017**. Si è dell'avviso che **l'Autorità**, nell'esercizio delle proprie attività di segnalazione istituzionale, **potrà assumere un ruolo primario di impulso e di proposta per il superamento della predetta incertezza attraverso un opportuno intervento di coordinamento normativo**.

Così definiti gli ambiti di competenza del MIT, **rientra**, invece, **nelle competenze di ART** disciplinare:

- le modalità di verifica di conformità alle proprie delibere di regolazione del settore del TPL delle procedure di gara – dall'annualità 2027 in poi di tutte le procedure di affidamento, con qualsiasi modalità effettuate, rientranti nel campo applicativo della regolazione ART – oggetto delle attestazioni *ex lege 118/2022* trasmesse dalle Regioni a Statuto ordinario all'Osservatorio TPL del MIT. Come detto, si ritiene che **le modalità con le quali l'Autorità espleterà in concreto le attività di verifica di conformità sugli affidamenti *in house* e sugli affidamenti diretti, in particolare sugli affidamenti diretti dei servizi ferroviari per rilevanza economica e diffusione della fattispecie, potranno risultare di grande efficacia nel contrastare il ricorso degli Enti affidanti alle predette fattispecie di affidamento non concorsuali in assenza di una motivazione qualificata**;
- le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento della predetta attività di verifica nonché di trasmissione al MIT dei relativi esiti per l'adozione delle procedure di competenza del Dicastero.

Enucleate come sopra le competenze specifiche dell'Autorità **si manifesta condivisione sulle proposte di testo modificato prospettate per l'articolo 1** (definizioni) **e per l'articolo 2** (oggetto, finalità e ambito di applicazione) **del regolamento posto in consultazione**. Nello specifico, **si condivide** l'allineamento delle definizioni con quelle adottate nei più recenti atti di regolazione deliberati in materia dall'Autorità, nonché la previsione di cui all'art. 2, punto 4, dell'atto posto in consultazione circa **l'ambito temporale di applicazione del nuovo regolamento a partire dalle attività di verifica che si svolgeranno nel 2027**, **fermo restando**

il principio di individuazione dei singoli atti *ratione temporis* applicabili di cui al successivo articolo 5 del regolamento. Non si hanno, quindi, osservazioni in merito al quesito 1 di seguito riportato:

Q1. Si richiedono osservazioni sulle modifiche proposte all'articolo 1 (Definizioni).
N.B. Le modifiche delle lettere c), e), e g) sono proposte anche a fini di pieno allineamento alle omologhe "*Definizioni*" di cui a precedenti atti di regolazione approvati dall'Autorità (cfr. testo consolidato dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, *link*).

L'**articolo 3** del regolamento, disciplinante le modalità e tempistiche di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e il MIT, non è interessato da proposte di revisione sostanziale, ma è oggetto di un mero allineamento del testo al nuovo perimetro applicativo delle attività di verifica di competenza dell'Autorità (ora esteso a tutte le modalità di affidamento), attraverso la sola sostituzione delle parole *"procedure di gara"* con le parole *"procedure di affidamento"*. **Non si hanno osservazioni** a riguardo.

Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 5, disciplinante la verifica della conformità della documentazione relativa agli affidamenti oggetto delle attestazioni ai contenuti delle misure regolatorie adottate dall'Autorità e *ratione temporis* applicabili. A questo ultimo riguardo **si richiama l'attenzione dell'Autorità sull'importanza che assume la corretta individuazione delle delibere *ratione temporis* applicabili per ciascuno degli "elementi di regolazione" enucleati nella matrice di verifica della conformità di cui all'Annesso 3**. Ciò in considerazione:

a) dei tempi generalmente molto estesi delle procedure di affidamento dei servizi di TPL dal loro avvio (scelta della modalità di affidamento, oggetto della relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs n. 201/2022 e dei lotti di affidamento, oggetto della "Relazione dei Lotti") sino alla conclusione, con la aggiudicazione della gara o la delibera di affidamento *in house* o diretto;

b) delle novità regolatorie recentemente introdotte con le delibere nn. 53/2024, 64/2024, 117/2024 e 91/2026 e delle delibere annuali di determinazione del MUR ex art. 17 della delibera n. 154/2019 (testo consolidato).

Le predette circostanze rendono difatti molto probabile che solo alcuni degli "elementi di regolazione" considerati in Annesso 3 risultino *ratione temporis* assoggettati alle più recenti novità.

Si coglie l'occasione per richiamare in tale sede l'attenzione dell'Autorità su una possibile incongruenza tra quanto previsto, con riferimento all'ambito temporale di applicazione, dalla Misura 1, punto 4, lett. c), della delibera n. 154/2019 (testo consolidato) e quanto enunciato in Relazione Istruttoria della delibera n. 177/2024 (pag. 6). La richiamata misura regolatoria dispone infatti che le misure contenute nella delibera 154/2019 si applichino anche *"ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione di revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF"*. In coerenza con tale previsione, e con l'obiettivo sotteso di assoggettare progressivamente alla regolazione anche i contratti di servizio previgenti, **le importanti modifiche introdotte con la delibera n. 177/2024 alle misure 17 e 26 della delibera n. 154/2019**

– relativamente alla disciplina per la determinazione del margine di utile ragionevole e per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS – **dovrebbero trovare applicazione, a far data dal 24 novembre 2024 (data di pubblicazione della delibera 177), anche ai CdS previgenti, qualora già conformi alla delibera 154/2019 e articolati in periodi regolatori, *"in occasione della revisione del PEF al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione di revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF"***. Sul punto la Relazione Istruttoria alla delibera n. 177/2024 introduce però un elemento d'incertezza laddove enuncia che *"qualora i CdS vigenti non disciplinino le modalità di verifica delle compensazioni, trovano applicazione le modifiche introdotte alla misura 26 della delibera 154/2019"*, con ciò sembrando condizionare la concreta applicazione delle predette modifiche al fatto che i CdS previgenti non contengano già una disciplina in materia. Tale condizione sembrerebbe peraltro incongruente con quanto affermato sempre in Relazione Illustrativa alla delibera n. 177/2024 circa l'applicazione ai CdS previgenti, al termine del periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale, dei tassi aggiornati di remunerazione del CIN, nonché delle modifiche apportate agli schemi dei PEF di cui all'Annesso 5a della delibera n. 154/2019 (testo consolidato), tassi aggiornati e modifiche utili, al termine di ciascun periodo regolatorio, proprio alla corretta verifica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS secondo la nuova disciplina di cui alla Misura 26 della delibera stessa. **Si auspica** pertanto **che codesta Autorità chiarisca la piena applicazione, già alla scadenza del primo periodo regolatorio e con riferimento allo stesso, della Misura 26 nel testo vigente consolidato anche ai CdS previgenti, a prescindere dal fatto che gli stessi contemplino o meno una disciplina differente delle modalità di verifica di eventuali sovra-compensazioni e sotto-compensazioni**.

L'**articolo 4** del regolamento reca la disciplina circa le modalità di individuazione delle procedure di affidamento (ora con qualsiasi modalità conforme all'ordinamento) oggetto della verifica di conformità dell'Autorità, nonché i criteri di eventuale selezione di un campione. Le modifiche proposte al testo dell'articolo prospettate dall'Autorità sono volte a garantire l'allineamento testuale delle previsioni in esso contenute al nuovo ambito applicativo, esteso anche agli affidamenti *in house* e diretti. Ulteriore modifica prospettata concerne l'introduzione di un possibile criterio aggiuntivo di selezione del campione in base al quale verrebbero prioritariamente selezionate per la verifica di conformità le procedure di affidamento per le quali i relativi Enti affidanti hanno reso disponibile, mediante le attestazioni, la specifica documentazione. Sul punto l'Autorità formula il seguente quesito:

Q2. Si richiedono osservazioni sulle modifiche proposte all'articolo 4 (Procedure di affidamento oggetto di verifica della conformità e criteri di eventuale selezione del campione), con specifico riferimento al nuovo criterio di selezione del campione, di cui al punto 1, sub. a).

Si osserva sul tema che il 31 dicembre 2026 giungeranno a scadenza numerosi contratti di servizio per la gestione dei servizi di TPL affidati in "proroga investimenti" ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, c. 5-bis, del D.L. n. 4/2022 "Sostegni-ter", fattispecie ampiamente utilizzata dagli Enti affidanti per consentire alle Aziende affidatarie di recuperare, almeno in parte, gli squilibri economico-finanziari determinati dalla pandemia da Covid-19 e di attuare gli investimenti finanziati da PSNMS, PNRR e PNC. Rispetto alle precedenti annualità, in cui è risultato ridotto il numero di procedure di gara oggetto di attestazioni – con ciò consentendo l'espletamento

dell'attività di verifica di conformità di competenza dell'Autorità su tutte le procedure acquisite dall'Osservatorio TPL – la quantità di affidamenti oggetto di attestazioni nel 2027 e negli anni successivi potrebbe essere notevolmente maggiore, anche in considerazione dell'ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo agli affidamenti *in house* e diretti rientranti nell'ambito applicativo delle delibere ART, rendendo quindi necessario per l'Autorità procedere alla selezione del campione su cui circoscrivere le verifiche. Ciò considerato **si condivide** che:

a) si proceda in primo luogo alla distinzione tra procedure di affidamento per il TPL ferroviario e procedure di affidamento per il TPL su strada, distinguendo in quest'ultimo caso tra modalità automobilistica e altre modalità;

b) si proceda quindi a selezionare il campione di procedure da sottoporre a verifica distintamente per ciascuno dei predetti settori e modalità di trasporto;

c) solo a valle delle predette fasi si applichi il criterio di selezione geografico per le ripartizioni territoriali Istat Nord, Centro e Sud Italia.

Per quanto concerne il criterio ulteriore, all'interno della predetta ripartizione territoriale, di **selezione prioritaria delle procedure per le quali gli enti affidanti hanno reso già disponibile sul sito dell'Osservatorio TPL la specifica documentazione**, **si è dell'avviso che tale criterio possa favorire il non assoggettamento alla verifica di procedure di affidamento potenzialmente più a rischio di non conformità, correlata alla mancata pubblicazione della documentazione di affidamento prevista e necessaria per le verifiche stesse.** Per le ragioni sopra illustrate **si è invece dell'avviso che sarebbe opportuno introdurre un criterio di selezione del campione basato sulla modalità di affidamento (*in house*, diretto ferroviario, gara), privilegiando le verifiche di conformità sulle procedure di affidamento *in house* e di affidamento diretto ferroviario in quanto soggette anche alla verifica di sussistenza e adeguatezza delle ragioni del mancato ricorso al mercato**. Di seguito si propone una specifica modifica allo scopo:

Punto dell'articolo/ Quesito rif.	**Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta**	**Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato**
Q2 – Art. 4, punto 1	1. *Omissis*. All'interno di tale ripartizione, l'Autorità: a) sottopone alla verifica le procedure per le quali i relativi EA hanno reso disponibile sul sito dell'Osservatorio, mediante le attestazioni ex lege 118/2002: i) per gli affidamenti competitivi, la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato, schema di CdS ed eventuali altri atti amministrativi);	1. *Omissis*. All'interno di tale ripartizione, l'Autorità: a) sottopone alla verifica le procedure ~~per le quali i relativi EA hanno reso disponibile sul sito dell'Osservatorio, mediante le~~ **oggetto delle** attestazioni ex lege 118/2002: i) **ove presenti, prioritariamente per gli affidamenti *in house* dei servizi di TPL su strada e per gli affidamenti diretti dei servizi di TPL per ferrovia;**

Punto dell'articolo/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato
	ii) per gli affidamenti diretti/*in house*, gli atti amministrativi relativi alla procedura interessata (deliberazione/determina di avvenuto affidamento, schema di CdS, eventuali altri atti); b) seleziona il restante campione, individuando almeno una procedura di affidamento per ciascuna delle Regioni per le quali risultino sussistere attestazioni ex lege 118/2022 e seleziona il restante campione privilegiando il criterio dimensionale del valore di produzione; una volta soddisfatti i precedenti criteri, è garantita una proporzionata rappresentazione dei servizi in base alla loro natura a) urbana/suburbana o b) extraurbano/regionale.	**ii) selezionando anche procedure relative ad** ~~per gli~~ affidamenti competitivi, ~~la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato, schema di CdS ed eventuali altri atti amministrativi)~~; ~~ii) per gli affidamenti diretti/*in house*, gli atti amministrativi relativi alla procedura interessata (deliberazione/determina di avvenuto affidamento, schema di CdS, eventuali altri atti); b)~~ individuando almeno una procedura di affidamento **competitivo** per ciascuna delle Regioni per le quali risultino sussistere attestazioni ex lege 118/2022 e seleziona il restante campione privilegiando il criterio dimensionale del valore di produzione; **b)** una volta soddisfatti i precedenti criteri, è garantita una proporzionata rappresentazione dei servizi in base alla loro natura a) urbana/suburbana o b) extraurbano/regionale.

Anche l'**articolo 6**, disciplinante le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di verifica, è interessato da una specifica revisione finalizzata a garantirne l'allineamento al nuovo ambito applicativo, esteso anche alle procedure di affidamento diverse dalla gara ove rientranti nell'ambito applicativo delle delibere ART. L'Autorità prospetta, inoltre, di integrare l'articolo specificando la documentazione di riferimento che, nel caso di affidamento diretto o *in house* dovrà essere resa disponibile dall'Ente affidante/Regione competente per consentire all'Autorità le verifiche di conformità di propria competenza. A quest'ultimo riguardo l'Autorità formula il seguente quesito:

Q3. Si richiedono osservazioni sulle modifiche proposte all'articolo 6 (Acquisizione delle informazioni), con specifico riferimento al punto 1, sub. f).

Con la recente delibera n. 101/2026 l'Autorità ha avviato il procedimento per la predisposizione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della Legge 190/2025. Nelle Linee guida poste in consultazione l'Autorità ha giustamente evidenziato la rilevanza delle novità introdotte con il d.lgs. n. 201/2022 e, nello specifico, con l'art. 14 di tale provvedimento, la cui applicazione risulta estesa ai servizi di trasporto pubblico ferroviario e su strada di competenza regionale ex art. 48, comma 4-bis, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.. Il predetto art. 14 ha stabilito, *inter alia*, che **gli Enti affidanti devono esplicitare e rendere pubbliche le motivazioni che hanno condotto alla scelta di una determinata procedura di affidamento pubblicando un'apposita "relazione" in cui siano illustrate tali motivazioni**. Sempre nelle Linee guida poste in consultazione

l'Autorità evidenzia che le valutazioni che devono essere illustrate nella relazione ex art. 14 *"possiedono un grado di maturità che appartiene ad una fase non più solo preliminare, ma che si colloca a ridosso dell'istruttoria prevista dalla delibera n. 48/2017 con la quale si rilevano possibili sovrapposizioni almeno rispetto ai dati che devono essere analizzati sia per la scelta della modalità di affidamento, e che confluiscono nella RdL, sia per il corretto dimensionamento dell'offerta rispetto alle esigenze di domanda (effettiva, potenziale e debole), da cui discende la definizione dei lotti di affidamento"*. L'Autorità, quindi, conclude affermando, condivisibilmente, che *"sebbene i due adempimenti ricadano nella medesima fase della definizione della procedura di affidamento, considerato che la scelta della modalità di affidamento, di norma, è propedeutica alla redazione della RdL, influenzandone i contenuti relativi alla definizione dei lotti, la pubblicazione della relazione ex art. 14 dovrà avvenire, preferibilmente, in tempi antecedenti alla trasmissione della RdL all'Autorità"*. **Posto che la relazione ex art. 14 risulta strettamente connessa con la RdL, oggetto questa di specifica disciplina regolatoria dell'Autorità, si è dell'avviso che tale relazione insieme con la connessa delibera relativa alla scelta della modalità di affidamento che l'Ente ha inteso adottare, debba rientrare nella documentazione che gli Enti affidanti/Regioni competenti sono tenuti a rendere disponibile all'Autorità e costituire oggetto di verifica di conformità regolatoria circa l'effettiva sussistenza della motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 nei casi di affidamento *in house*, nonché circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la forma di affidamento prescelta, in particolare nei casi di affidamenti diretti ferroviari**. Sul tema si coglie l'occasione per rinnovare all'attenzione dell'Autorità **l'esigenza di favorire la completa e corretta osservanza da parte degli Enti affidanti di quanto stabilito dall'art. 4-bis del d.l. n. 78/2009 circa l'obbligo per gli EA che deliberano l'affidamento *in house* di parte dei servizi di TPL di propria competenza, di aggiudicare a soggetti diversi, tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica, almeno il 10% dei servizi oggetto di affidamento**. Tale obbligo normativo risulta, infatti, essere stato spesso disatteso nella prassi o non correttamente adempiuto. Risulterebbe tra l'altro che, in alcuni casi specifici, gli EA abbiano considerato rientranti nella quota minima di affidamento tramite gara imposta dalla norma anche i servizi inclusi nel perimetro dell'affidamento *in house* oggetto di subaffidamento a terzi tramite procedura concorsuale indetta dall'affidatario *in house*. Si tratta, ad ogni evidenza, di fattispecie non conformi alla norma di riferimento. **Si auspica che la piena e corretta osservanza dell'obbligo di indire gara contestuale ex art. 4-bis del D.L. n. 78/2009 da parte degli Enti affidanti che intendono procedere ad affidamenti *in house* costituisca specifico elemento della attività di verifica di conformità espletata dall'Autorità.** In coerenza con tali osservazioni si propone di seguito una specifica modifica al testo proposto dell'art. 4, punto 1, lett. f):

Punto dell'articolo/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato
Q3 – Art. 6, punto 1, lett. f)	f) in caso di affidamento diretto/*in house*, gli atti amministrativi adottati dall'EA afferenti alla procedura interessata (deliberazione/determina di avvenuto affidamento, schema di CdS, eventuali altri atti/documentazione di riferimento).	f) in caso di affidamento diretto/*in house*, gli atti amministrativi adottati dall'EA afferenti alla procedura interessata (**deliberazione di affidamento ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 corredata dalla motivazione qualificata ex art. 17 del predetto d.lgs. in caso di affidamento *in house* nonché dalla documentazione utile alla verifica della corretta applicazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009**, **atto di adozione della RdL, atto di adozione della RdA e relativi allegati (schemi CdS, PEF simulato e relazione di accompagnamento ex delibera n. 91/2026, matrice dei rischi, PAD),** deliberazione/determina di avvenuto affidamento, ~~schema di CdS, eventuali~~ altri atti/documentazione di riferimento).

Non si hanno osservazioni sulle modifiche prospettate per gli Annessi 1 e 2, concernenti i prospetti di condivisione delle informazioni tra ART e MIT e interessati esclusivamente da un allineamento del testo al nuovo ambito oggettivo di applicazione.

Con specifico riferimento all'Annesso 3, recante la matrice di verifica della conformità, l'Autorità prospetta anche l'introduzione di una nuova Sezione "4b" nella quale sarà riportata specificamente, caso per caso, la documentazione di riferimento utilizzata per l'attività di verifica nei casi di affidamento diretto/*in house*, con particolare riferimento agli atti approvati dagli Enti affidanti e relativa documentazione allegata. Limitatamente alle modifiche prospettate l'Autorità pone il seguente quesito:

Q4. Si richiedono osservazioni sulle modifiche proposte all'Annesso 3 (Matrice di verifica della conformità).

Si richiama l'attenzione dell'Autorità su fatto che la maggior parte degli elementi di regolazione specificamente citati nella Sezione 4a, applicabile in caso di procedura competitiva, concernono anche gli affidamenti diretti e *in house* rientranti nel perimetro applicativo della delibera n. 154/2019 (testo consolidato), con esclusione quindi degli affidamenti diretti emergenziali ex art. 5, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Occorre quindi **chiarire espressamente, in nota o, preferibilmente, replicando un analogo dettaglio nella Sezione 4b relativa agli affidamenti diretti e *in house*, quali sono gli elementi di regolazione concernenti gli atti amministrativi di riferimento sui quali è stata espletata la verifica di conformità alla propria regolazione da parte dell'Autorità** tra cui, evidentemente: obblighi di contabilità regolatoria, allocazione e matrice dei rischi, schemi di PEF, KPI.

Alla luce delle novità intervenuta con la delibera n. 91/2026 si ritiene opportuno menzionare tra gli elementi di regolazione sia della Sezione 4a che della Sezione 4b la ***"relazione di accompagnamento al PEF ex delibera n. 91/2026"***.

Si richiama, infine, l'attenzione dell'Autorità su alcuni specifici elementi di regolazione per i quali la verifica di conformità assume un rilievo preminente:

a) **in primo luogo gli elementi di regolazione volti a garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli affidamenti di TPL lungo tutto il periodo temporale di vigenza: corretta considerazione e equilibrato riparto tra ente affidante e gestore del rischio di variazioni incrementali dei prezzi nelle matrici dei rischi; congruità della metodologia e dei criteri adottati dagli enti affidanti per la definizione dei PEF simulati e per l'adeguamento inflattivo delle voci di costo, in coerenza anche con la regolazione di cui alla delibera n. 91/2026; previsione di meccanismi di price-cap per l'adeguamento delle tariffe; disciplina relativa alla verifica periodica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS, con attenzione particolare alle dinamiche di prezzo ipotizzate e sottostanti alla determinazione dei costi dei carburanti e dell'elettricità per trazione**. Con nota del 26 giugno scorso codesta Autorità ha affermato che l'incremento eccezionale dei costi di fattori di produzione connesso alla crisi energetica in atto e, a tendere, l'incremento rilevante dell'inflazione reale *"sono all'attenzione dell'Autorità anche in relazione al quadro di relative competenze attribuite, in quanto suscettibili di incidere negativamente sia sugli obiettivi di efficacia, efficienza ed equilibrio economico-finanziario dei CdS, sia sulla contendibilità delle future procedure di gara"*. Questa dichiarazione di attenzione al problema della sostenibilità economico-finanziaria degli affidamenti di TPL è di estrema importanza e si confida che sottenda una attenta attività di valutazione da parte dell'Autorità delle relazioni di affidamento redatte dagli enti affidanti circa la corretta utilizzazione degli strumenti regolatori contenuti nella delibera n. 154/2019 e relativi proprio alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del CdS lungo tutto il periodo di affidamento. Nella nota, infatti, l'Autorità ha affermato che tali strumenti di regolazione ***"devono essere integralmente adottati da tutti gli Enti Affidanti"***. **Si è dell'avviso che la verifica di conformità su tali elementi di regolazione volti a garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli affidamenti di TPL lungo tutto il periodo di vigenza possa costituire uno strumento di particolare efficacia per indirizzare la *compliance* degli Enti affidanti alle misure regolatorie ART e favorire il concreto perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei CdS e di contendibilità delle future procedure di affidamento**;

b) **nei casi di affidamento con modalità diverse dalla gara, gli elementi di regolazione volti a verificare l'effettiva sussistenza delle motivazioni alla base del mancato ricorso al mercato** (relazione ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022, corredata dalla motivazione qualificata ex art. 17 del d.lgs. stesso in caso di affidamento *in house*) **nonché a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la forma di affidamento prescelta** (tra cui, **in caso di affidamento *in house*, il contestuale affidamento a terzi tramite gara di una quota non inferiore al 10% dei servizi oggetto di affidamento**).